



COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002650230
Part. IVA 01346370230

N. 57 Reg. Delib.

ORIGINALE

Del 21-12-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI ANNI 2023/2025.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

VINCENZI CORRADO	Presente
BONFANTE GIANNI	Presente
MALASPINA GIORGIO	Presente
BISSOLI ANGELICA	Presente
BISSOLI LARA	Presente
GRASSO FRANCESCO	Presente
FAVALLI NICOLO'	Presente
PRATI EDOARDO	Assente
SIGNORETTO CRISTIANO	Presente
GUERRA MATTEO	Presente
FANINI GIANCARLO	Assente
MODENA VERONICA	Assente
COMITTI LUCA	Presente

Partecipa alla riunione, il Segretario VOTANO ELEONORA.

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco, VINCENZI CORRADO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 58 DEL 15/12/2022
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, recante "Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 – comma 25 – del Decreto Legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148 recante: "Istituzione dell'elenco dei revisore dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico – finanziario";

Visto il **Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile egli enti locali (artt. 234-241)**, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico- finanziaria.

Visti in particolare le seguenti disposizioni normative:

- **Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziario - co. 3.** *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.;* **co. 4.** **Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.**

- **Art. 235 - Durata dell'incarico e cause di cessazione - co. 1.** *L'organo di revisione contabile dura in carica **tre anni** a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente locale.;* **co.3.** **Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato.**

- **Art. 236 - Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori - co. 1.** *Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. **co.2.** L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. **co. 3.** I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.*

- **Art. 238 - Limiti all'affidamento di incarichi co. 1.** *Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.*

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato un Revisore Unico per l'Unione dei Comuni destra Adige ed i relativi Comuni aderenti (San Pietro di Morubio – Isola Rizza) organo di revisione economico-finanziaria nella persona Rag. Biancotto Ivo per

il periodo triennale 1.12.2020 al 30.11.2023 come previsto dall'art. 235 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000.

Vista la delibera C.U. n. 20 del 17.10.2022 con la quale l'Unione dei Comuni della Valle Adige viene messa in liquidazione con decorrenza 01.01.2023;

Considerato, dunque, che detto incarico di Revisore unico dell'Unione e dei Comuni aderenti, a seguito della messa in liquidazione dell'Unione dei Comuni della Valle Adige, viene a decadere con decorrenza 31.12.2022 e quindi occorre provvedere alla nomina di un nuovo organo di revisione.

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata ed istituito, presso lo stesso Ministero l'elenco dei Revisori dei Comuni degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:
 - ***fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;***
 - *fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;*
 - *fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province.*

Atteso che lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione, affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza, di cui il primo è designato per la nomina di Revisore dei Comuni, mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

Considerato che la popolazione del Comune di San Pietro di Morubio alla data del 31 dicembre 2021 risulta essere di 3050 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 4139 del 27/09/2022, questo Comune ha comunicato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Verona l'imminente scadenza del proprio Revisore dei Conti, in applicazione della normativa da ultimo citata;
- la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Verona, presso la sua sede, il giorno 02/12/2022 ha proceduto all'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune;
- come da verbale, prot. n. 5266, trasmesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Verona in data 05/12/2022, risultano estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- 1) *FONTANA Andrea: designato per la nomina;*
- 2) *MENECHINI Alberto: prima riserva estratta;*
- 3) *LUCCHETTA Monica: seconda riserva estratta;*

Dato atto che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, che si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina, con nota prot. n. 5418 del 14/12/2022, previa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, di cui agli artt. 235, 236 e 238 TUEL, ed accettando il trattamento economico che verrà stabilito all'atto della nomina.

Visto l'art. 241 del D.Lgs 267/2000 - *Compenso dei revisori:*

- *co. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.*
- *co. 6-bis (introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.*
- *co. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.*

Atteso che la giurisprudenza contabile ha chiarito che ai revisori negli enti locali il rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico sono dovute indipendentemente dal fatto che sia stato approvato, o meno, un regolamento comunale che ne dispone le modalità; il tetto del rimborso spese deve ritenersi fissato nel limite del 50% dei compensi loro erogati nel corso dell'anno, in quanto per i giudici contabili il rimborso al revisore non rappresenta una scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale delle singole amministrazioni comunali, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente; pertanto, l'indennizzo delle spese sostenute dal revisore, se risiede in un altro Comune, è sempre dovuto; avendo la norma carattere tassativo (*Corte dei Conti-Lombardia, Sez. controllo, Delib. 15 ottobre 2015, n. 329; Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 30 novembre 2016, n. 95; Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 01/08/2017, n. 228*).

Considerato che dal 1 gennaio 2018 i compensi dell'organo di revisione non sono più soggetti al taglio del 10 per cento, non essendo stata infatti inserita nella manovra di

bilancio 2018 la proroga della stretta ai «costi della politica» avviata con l'articolo 6, comma 3 del DI 78/2010, che stabiliva, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, la riduzione automatica del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Vista la Tabella A del DM 21.12.2018 – rubricato “*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.*” (G.U. Serie Generale n. 3 del 04-01-2019) ed il limite massimo del compenso base annuo lordo di € 7.100,00 per comuni nella fascia da 3.000 a 4.999 abitanti, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali ed oltre il rimborso spese come regolamentato.

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 21 dicembre 2018 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 - in € 7.100,00 annui oltre a spese, IVA e CNPAIA di legge il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti, confermando l'importo dovuto al revisore uscente.

Acquisiti in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile sul presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il d.Lgs. n. 118/ 2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 il dott. Andrea FONTANA quale indicato nel verbale di sorteggio del 02/12/2022, in premessa menzionato, prot. n. 5266, trasmesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Verona con decorrenza 01.01.2023 e per la durata di anni 3;
- 2) Di dare atto che il Dott. Fontana Andrea ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, che nei confronti dello stesso non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 236 del d.lgs. 267/2000, e che con il conferimento del presente incarico non vengono superati i limiti previsti dall'art. 238 comma 1 del d.lgs. 267/2000;
- 3) di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in € 7.100,00 annui oltre a spese, IVA e contributi di legge e al rimborso delle spese di viaggio effettivamente e documentate e sostenute per la presenza presso l'ente

per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000, del D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato in GU 4 gennaio 2019, n. 3;

- 4) di demandare il responsabile competente ad assumere il relativo impegno di spesa per la causale di cui al punto 3) del dispositivo del presente deliberato;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Udito il Sindaco che introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Bonfante Gianni per l'esposizione.

L'Assessore Bonfante procede. Non si registrano interventi da parte dei consiglieri.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 10 componenti presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata ed annessi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 10 componenti presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g. prot. n. 5461 in data 16/12/2022, il Sindaco chiude i lavori del Consiglio. La seduta è tolta alle ore 20:44

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
0 VINCENZI CORRADO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario
VOTANO ELEONORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.